

REGOLAMENTO

DEL

**GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO
(DEMOCRATICO CRISTIANO)**

AL PARLAMENTO EUROPEO

OTTOBRE 2013

IT

SOMMARIO

	Pagina
CAPITOLO I	3
IL GRUPPO PPE	
CAPITOLO II	8
ORGANI DEL GRUPPO	
CAPITOLO III	13
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI IN SENO AL GRUPPO	
CAPITOLO IV	16
SEGRETARIATO DEL GRUPPO	
CAPITOLO V	17
BILANCIO	
CAPITOLO VI	18
DISPOSIZIONI FINALI	
ALLEGATO	19

CAPITOLO I

IL GRUPPO PPE

Articolo 1

Costituzione

Il gruppo fu fondato l'11 settembre 1952 e riconosciuto ufficialmente il 23 giugno 1953, ai sensi della risoluzione approvata il 16 giugno 1953 dall'Assemblea comune della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Il gruppo è stato rifondato il 19 marzo 1958 in seno al Parlamento europeo.

L'atto costitutivo, contenente la prima denominazione del gruppo, la firma dei membri fondatori e la composizione del suo ufficio di presidenza, fu presentato al presidente dell'Assemblea comune della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e pubblicata il 28 aprile 1954 sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (vol. 3, n. 7, pag. 309).

L'atto di rifondazione, contenente altresì la firma dei membri del gruppo, fu invece trasmesso al Presidente del Parlamento europeo.

Articolo 2

Denominazione del gruppo

Il gruppo politico è denominato:

in bulgaro:

()

in ceco:

Poslanecký klub Evropské lidové strany (K es anských demokrat)
ELS

in danese:

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige demokrater)
EPP

in olandese:

Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten)
EVP

in inglese:

Group of the European People's Party (Christian Democrats)
EPP

in estone:

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
ERP

in finlandese:

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)
EPP

in francese:

Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens)
PPE

in gaelico:

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)
PPE

in tedesco:

Fraktion der Europäischen Volkspartei
(Christdemokraten)
EVP

in greco:

ο νο ο μο ο ο
μμ ο (νο μο) ο ο

in ungherese:	Európai Néppárt (Keresztyén demokraták) Képvisel csoport ENP
in italiano:	Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratico Cristiano) PPE
in lettone:	Eiropas Tautas partijas (Krist gie Demokr ti) grupa ETP
in lituano:	Europos liaudies partijos (krikš ionis demokrat) grup ELP
in maltese:	Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) PPE
in polacco:	Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrze cja scy Demokracji) EPL
in portoghese:	Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) PPE
in rumeno:	Grupul Partidului Popular European (Cre tin Democrat) PPE
in slovacco:	Poslanecký klub Európskej udovej strany (kres anský demokrati) E S
in sloveno:	Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krš anskih demokratov) ELS
in spagnolo:	Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) PPE
in svedese:	Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) EPP
in croato:	Klub zastupnika Europske pu ke stranke (krš anski demokrati) EPP

Articolo 3

Appartenenza al gruppo

- (1) Il gruppo sarà formato da membri eletti al Parlamento europeo, sulle liste dei partiti membri del Partito Popolare Europeo.
- (2) Altri membri del Parlamento europeo possono divenire membri del gruppo del Partito popolare europeo aderendo al programma politico del Partito Popolare Europeo e accettando il presente regolamento.
- (3) Tali membri (3 par. 1 e par. 2) si impegnano a condurre una politica che, sulla base di una futura costituzione, persegua il processo di unificazione federale e di integrazione europea, elemento fondamentale dell'Unione europea in quanto unione di cittadini e di Stati.
- (4) Agendo in seno all'UE sulla base del modello comunitario, essi definiscono i loro valori e obiettivi conformemente all'attuale programma elettorale del PPE, secondo principi quali libertà e democrazia, stato di diritto, rispetto dei diritti umani e sussidiarietà.

Articolo 4

Membri alleati del gruppo

I membri del Parlamento europeo possono diventare membri alleati del gruppo aderendo alle politiche fondamentali del gruppo del Partito popolare europeo e accettando il presente regolamento.

Articolo 5

Adesione dei membri

- (1) Le decisioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 4 sull'adesione dei membri devono essere prese dalla maggioranza dei membri del gruppo. La delegazione/le delegazioni dei membri eletti nello stesso Stato membro del richiedente sono consultate almeno 14 giorni prima di tale decisione.
- (2) Ogni nuovo membro firma due copie dell'atto costitutivo del gruppo. Una copia è trasmessa dal segretariato del gruppo al segretariato generale del Parlamento europeo, mentre l'altra viene custodita negli archivi del gruppo.

Articolo 6

Votazione in Aula e in commissione

- (1) I membri s'impegnano, di norma, a sostenere la linea del gruppo durante le votazioni; tuttavia, essi hanno il diritto di votare secondo coscienza e secondo le proprie convinzioni politiche. I membri sono tenuti a informare il presidente del gruppo o l'assemblea plenaria del gruppo il giorno antecedente la votazione qualora intendano discostarsi dalla linea del gruppo su una questione importante.
- (2) I membri dovrebbero informare, per via elettronica, il vice presidente responsabile qualora non possano partecipare a una votazione in Aula.
- (3) I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis alle votazioni in commissione.

Articolo 7

Cessazione dell'appartenenza

- (1) L'adesione o la partecipazione in qualità di membro alleato del gruppo viene meno quando scade il mandato del membro al Parlamento europeo, egli rassegna le sue dimissioni.
- (2) L'assemblea plenaria del gruppo può decidere in merito all'esclusione di un membro del gruppo a scrutinio segreto. La proposta di esclusione dal gruppo deve essere trasmessa per iscritto a tutti i membri del gruppo almeno tre giorni prima della votazione. Il gruppo ascolta il parere dei membri aventi la stessa cittadinanza del membro in questione. La decisione è adottata a maggioranza dei due terzi dei voti espressi. La decisione è valida se almeno la metà dei membri ha partecipato alla votazione.

CAPITOLO II

ORGANI DEL GRUPPO

Articolo 8

Organi del gruppo: membri e poteri

Gli organi del gruppo del Partito Popolare Europeo sono:

- l'assemblea plenaria (articolo 9);
- la presidenza (articolo 11);
- la presidenza del gruppo e i capidelegazione nazionali (articolo 14);
- l'ufficio di presidenza (articolo 15).

Articolo 9

Assemblea plenaria del gruppo

- (1) L'assemblea plenaria si riunisce su convocazione della presidenza almeno una volta durante le settimane dei gruppi e una volta durante le tornate.
- (2) Su richiesta di un terzo dei membri o di una delegazione nazionale la presidenza convoca una riunione straordinaria dell'assemblea plenaria.
- (3) L'assemblea plenaria può deliberare, adottare l'ordine del giorno e votare a prescindere dal numero di membri presenti.
- (4) Su invito della presidenza, altre persone possono partecipare e intervenire alle riunioni.
- (5) I processi verbali delle riunioni dell'assemblea plenaria del gruppo comprendono un elenco dei presenti, i nomi degli oratori e le decisioni adottate. Essi sono messi a disposizione dei membri del gruppo e custoditi negli archivi del gruppo.

Articolo 10

Competenze dell'assemblea plenaria del gruppo

L'assemblea plenaria:

- (a) decide in merito di nuovi membri in seno al gruppo all'adesione e alla cessazione dell'appartenenza al gruppo;
- (b) decide delle questioni politiche esaminate in sede di Parlamento europeo o esternamente;
- (c) elegge la presidenza;
- (d) istituisce i gruppi di lavoro permanenti del gruppo;
- (e) nomina, su proposta della presidenza, i membri incaricati di ricoprire tutte le cariche riservate al gruppo nelle commissioni, nelle sottocommissioni, nelle commissioni temporanee e nelle delegazioni interparlamentari, e altre delegazioni;
- (f) definisce, su proposta della presidenza, il bilancio annuale del gruppo, approva il bilancio consuntivo (stato patrimoniale) e decide se concedere il discarico relativo all'esecuzione del bilancio annuale;
- (g) nomina tre revisori dei conti;
- (h) decide in merito al regolamento interno e al regolamento finanziario del gruppo (revisioni e modifiche).

Articolo 11

Composizione della presidenza

- (1) La presidenza è formata dal presidente del gruppo e da dieci vicepresidenti.
- (2) I membri della presidenza definiscono di comune accordo la ripartizione delle mansioni, comprese quelle di tesoriere e le presidenze dei gruppi di lavoro permanenti. Tali decisioni saranno comunicate al gruppo.

Articolo 12

Competenze della presidenza

La presidenza deve:

- (a) indire e presiedere le riunioni del gruppo e le riunioni dei gruppi di lavoro permanenti e indicare gli orientamenti del gruppo in seduta plenaria;
- (b) rappresentare il gruppo all'esterno;
- (c) decidere, su proposta del segretario generale, della composizione del segretariato e dei metodi di lavoro del segretariato;
- (d) comunicare al gruppo le decisioni strategiche e politiche da essa adottate nel corso delle sue riunioni;
- (e) deliberare - in caso di emergenza - in sostituzione dell'organo competente- le decisioni adottate sono in seguito trasmesse a detto organo;
- (f) preparare le decisioni dell'ufficio di presidenza e del gruppo in materia finanziaria;
- (g) preparare le delibere dell'ufficio di presidenza relative al regolamento finanziario del gruppo (revisioni e modifiche);
- (h) comunicazioni esterne, compresi i comunicati stampa, a nome del gruppo.

Articolo 13

Elezione della presidenza del gruppo

- (1) L'assemblea plenaria del gruppo elegge il presidente e i dieci vicepresidenti.
- (2) L'elezione deve tenersi, di norma, prima dell'inizio della nuova legislatura.
- (3) Il mandato della presidenza del gruppo coincide con quello effettivo del Presidente del Parlamento. Se il mandato scade prima della fine della legislatura, sono indette nuove elezioni almeno un mese prima della scadenza del mandato del Presidente del Parlamento.

Articolo 14

Presidenza del gruppo e capi delle delegazioni nazionali

La presidenza del gruppo e i capi delle delegazioni nazionali si incontrano almeno una volta al mese, al fine di discutere questioni chiave e strategiche per elaborare le decisioni politiche di maggior rilievo e deliberare su questioni di particolare importanza interna per il gruppo.

Articolo 15

Composizione dell'Ufficio di presidenza del gruppo

- (1) L'ufficio di presidenza del gruppo è formato:
 - (a) dai membri della presidenza;
 - (b) dai presidenti delle delegazioni nazionali e da un ulteriore membro ogni dieci membri;
 - (c) dai membri della Presidenza del Parlamento appartenenti al gruppo;
 - (d) dai presidenti delle commissioni permanenti appartenenti al gruppo;
 - (e) dal coordinatore di ciascuna commissione permanente;
 - (f) dal presidente e dal segretario generale del Partito popolare europeo, se sono membri del Parlamento europeo.
- (2) Se il presidente e il segretario generale del PPE non sono membri del Parlamento europeo, sono invitati su base permanente ad personam a partecipare alle riunioni dell'ufficio di presidenza.

Articolo 16

Competenze dell'Ufficio di presidenza del gruppo

(1) L'ufficio di presidenza del gruppo:

- (a) elabora le decisioni strategiche e politiche del gruppo;
- (b) prepara il gruppo alle sessioni plenarie quando vi siano questioni particolarmente rilevanti per il gruppo tenendo conto delle varie prospettive nazionali;
- (c) propone al gruppo, su iniziativa della presidenza, il regolamento e il regolamento finanziario del gruppo (revisioni e modifiche);

(2) L'ufficio di presidenza si riunisce su invito della presidenza. La convocazione di una riunione può essere altresì richiesta dall'ufficio di presidenza, da una delegazione nazionale o da un terzo dei membri del gruppo.

CAPITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI IN SENO AL GRUPPO

Articolo 17

Definizione dell'ordine del giorno, quorum

L’assemblea plenaria può deliberare e stabilire l’ordine del giorno a prescindere dal numero di membri presenti.

Articolo 18

Deliberazione

Eccetto dove altrimenti specificato nel presente regolamento, tutti gli organi deliberano a maggioranza semplice dei voti espressi.

Articolo 19

Elezioni

(1) Le elezioni sono annunciate con almeno tre giorni di anticipo. Per le candidature è fissato un termine di almeno due giorni, che scade almeno 24 ore prima dell'inizio della votazione. Il voto può svolgersi solo se almeno un terzo dei candidati sono di sesso diverso da quello della maggioranza dei candidati.

(2) Tutte le elezioni si svolgono a scrutinio segreto.

(3) Se più candidati sono stati designati per una serie di posti, il voto può essere valido solo se almeno un terzo dei candidati sono di sesso diverso da quello della maggioranza dei candidati eletti.

Dopo due turni di votazioni senza esito, il gruppo può decidere, in base alla maggioranza di cui all'articolo 31, di derogare a tale condizione per il successivo terzo turno.

(4) Se vi sono più candidati per una data carica, sarà eletto quello che ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi. Se partecipano solo due candidati e nessuno di essi ottiene la maggioranza richiesta al primo o secondo turno di

votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al secondo turno.

(5) Se il numero di candidati corrisponde al numero delle cariche, si può procedere a un voto collettivo.

Se il numero di candidati è superiore al numero delle cariche, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi.

(6) Il presidente dovrebbe garantire che, in esito alle elezioni, la rappresentanza globale dei membri che ricoprono cariche all'interno del gruppo sia composta da almeno un terzo dei membri appartenenti a un sesso diverso da quello della maggioranza dei membri.

Articolo 20

Nomine

L'assemblea plenaria del gruppo decide in merito alle nomine del gruppo per i posti all'interno dell'Ufficio di presidenza del Parlamento. L'articolo 19 si applica di conseguenza.

Articolo 21

Gruppi di lavoro delle commissioni

(1) I membri del gruppo appartenenti a una medesima commissione parlamentare formano un gruppo di lavoro che è coordinato da un coordinatore eletto fra gli stessi membri. Il gruppo di lavoro può eleggere un coordinatore aggiunto.

(2) Il coordinatore è il portavoce responsabile del gruppo nell'ambito delle competenze del gruppo di lavoro di commissione ed è responsabile del coordinamento del lavoro dei membri del gruppo nella commissione di competenza.

Articolo 22

Gruppi di lavoro permanenti

(1) I gruppi di lavoro di commissione possono essere raggruppati per formare gruppi di lavoro permanenti. Fanno parte del gruppo di lavoro permanente i membri dei gruppi di lavoro di commissioni interessate. Ogni membro del gruppo può partecipare alle riunioni di tutti i gruppi di lavoro con voto consultivo.

- (2) I gruppi di lavoro permanenti sono presieduti da un membro della presidenza (vice-presidente del gruppo); egli è il portavoce responsabile del gruppo nell'ambito delle competenze del gruppo di lavoro permanente ed è competente per l'attività dei membri del gruppo nelle rispettive commissioni.
- (3) Il gruppo di lavoro propone all'assemblea plenaria del gruppo l'elenco dei membri che interverranno in Aula a nome del gruppo.
- (4) Gli ordini del giorno dei gruppi di lavoro sono messi a disposizione di tutti i membri del gruppo. Per ogni riunione si procede alla stesura di un verbale che viene inviato ai membri della presidenza.

Articolo 23

Norme interne dei gruppi di lavoro

I compiti dei gruppi di lavoro permanenti e dei gruppi di lavoro di commissione dovranno essere definiti da norme interne.

Articolo 24

Iniziative parlamentari

I membri informano anticipatamente la presidenza e il coordinatore responsabile in merito alle iniziative legislative, in conformità dell'articolo 5 dello Statuto dei deputati.

CAPITOLO IV

SEGRETARIATO DEL GRUPPO

Articolo 25

Il segretariato del gruppo

Il personale del segretariato svolge mansioni a livello sovranazionale ed è soggetto al regolamento che stabilisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità.

Articolo 26

Compiti del segretariato del gruppo

Il segretariato assiste il gruppo.

Il segretariato svolge con coscienza e al meglio delle sue capacità tutte le mansioni assegnategli, servendo esclusivamente gli interessi del gruppo, senza chiedere o accettare direttive da qualunque organo o persona non appartenente al gruppo nello svolgimento delle sue mansioni.

Articolo 27

Il Segretario generale del gruppo

- (1) Il segretario generale viene nominato dall'ufficio di presidenza su proposta della presidenza.
- (2) Il segretariato è diretto e coordinato dal segretario generale, il quale prepara le delibere dell'ufficio di presidenza e della presidenza concernenti il segretariato stesso.

CAPITOLO V

BILANCIO

Articolo 28

Bilancio del gruppo e stato patrimoniale

Prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario, il tesoriere, assistito dal segretario generale, presenta un progetto di previsione di spesa alla presidenza e all'ufficio di presidenza che, dopo aver deliberato, lo trasmettono all'assemblea per l'approvazione.

Articolo 29

Rappresentanza

Il presidente o il suo rappresentante sono autorizzati a decidere gli impegni di spesa a nome del gruppo, entro i limiti delle previsioni di spesa adottate dall'assemblea plenaria.

Articolo 30

Revisione dei conti

Durante la prima riunione tenuta dopo l'inizio di un nuovo esercizio finanziario, il gruppo nomina tre revisori dei conti non facenti parte dell'ufficio di presidenza. Essi verificano lo stato patrimoniale dell'esercizio precedente, stilano una relazione scritta che presentano all'assemblea plenaria e propongono la concessione del discarico relativo all'esecuzione del bilancio annuale.

Articolo 31

Regolamento finanziario del gruppo

Le transazioni finanziarie si svolgono secondo il regolamento finanziario del gruppo.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Modifiche al regolamento

Gli emendamenti al regolamento sono approvati con una maggioranza di due terzi dei voti espressi. Le decisioni si considerano valide se almeno metà dei membri del gruppo hanno partecipato alla votazione.

Articolo 33

Entrata in vigore

La presente versione del regolamento sostituisce quella del 17 giugno, a far data dal 9 ottobre 2013

ALLEGATO

Verrà costituito un comitato per il personale composto di membri eletti dal personale del segretariato del gruppo. Il comitato fornirà il suo parere alla presidenza del gruppo in merito ai problemi del personale. La portata del mandato del comitato verrà definita in dettaglio da un protocollo redatto di comune accordo dai membri del segretariato e dalla presidenza del gruppo.